STATUTO

CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIET NAM

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

- 1.1 La CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIET NAM è costituita in forma associativa.
- 1.2 La sede legale è in Milano.
- 1.3 La Camera può aprire in Italia, in Vietnam e in altri Paesi uffici amministrativi, operativi, di rappresentanza e di corrispondenza su delibera del Consiglio Direttivo.
- 1.4 La Camera di Commercio Italia VietNam è già riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso l'iscrizione all'albo Unioncamere delle Camere di commercio Italo-estere ed estere in Italia (Iscrizione n. 39 del 7.2.07 D.M. 15.2.2000, n.96).
- 1.5 La Camera di Commercio Italia Vietnam è apolitica, senza finalità di lucro, ed ha durata illimitata.
- 1.6 La Camera di Commercio Italia Vietnam è dotata di autonomia operativa, amministrativa, finanziaria e fiscale.

Art. 2 SCOPI

- 2.1 La Camera di Commercio Italia Vietnam, ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo degli interscambi commerciali, culturali, turistici e sociali fra l'Italia e il Vietnam.
- 2.2 al fine del raggiungimento degli scopi sociali la Camera di Commercio Italia Vietnam si propone di:
- a) promuovere ed intensificare le relazioni commerciali, finanziarie, culturali ed i rapporti di collaborazione economico-tecnica tra imprese italiane ed imprese vietnamite nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, delle attività ausiliarie e del terziario;
- b) raccogliere, elaborare e diffondere notizie e dati aggiornati sulla situazione economica e generale esistente sia in Italia che in Vietnam;
- c) acquisire, analizzare e diffondere tra gli operatori informazioni di carattere normativo, giuridico e regolamentare interessanti gli scambi, gli investimenti e le altre relazioni indicate al punto a), con particolare riguardo alla disciplina doganale, valutaria e fiscale vigente in Italia e in Vietnam;
- d) interpretare le esigenze, le istanze delle imprese associate relativamente allo sviluppo delle relazioni sub a), intrattenendo costanti contatti ed effettuando i necessari interventi presso i competenti organi politico amministrativi e presso gli enti economici centrali e periferici sia italiani che vietnamiti; intrattenere, altresì, rapporti di collaborazione ed integrare la propria attività con le associazioni di imprenditori costituite in Italia e in Vietnam e con altri organismi interessati alle relazioni tra i due Paesi;
- e) erogare servizi atti a favorire il conseguimento degli scopi sociali tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: nominativi di imprese del Vietnam e/o dell'Italia o altrove ricerche di mercato, assistenza per investimenti in Vietnam e/o in Italia o altrove e specifiche missioni nell'interesse degli associati in Vietnam e/o in Italia o altrove.
- f) organizzare eventi, convegni, seminari, b2b ed incontri tra operatori; promuovere e organizzare corsi di formazione, riqualificazione e



aggiornamento professionale per lavoratori, quadri dirigenti, imprenditori, privati enti ed aziende, il tutto sia in Italia che in Vietnam;

- g) svolgere attività di propaganda, di assistenza, di tutela a favore degli associati ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi sociali.
- h) Promuovere la costituzione di enti, associazioni e società propedeutiche e/o finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendone quote e/o partecipazioni.
- i) tutte le attività di cui al punto 2.2 si potranno svolgere sia in Italia che in Vietnam sia altrove.
- 2.3 I servizi offerti agli associati su loro specifica richiesta sono erogati dietro pagamento di un corrispettivo.
- 2.4 Non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ed anche in caso di scioglimento della Camera di Commercio Italia Vietnam.

Art. 3 SOCI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO

- 3.1 La Camera di Commercio Italia Vietnam è composta da Soci Effettivi, Soci Sostenitori, Soci Aggregati e Soci Onorari.
- 3.2 Sono soci Effettivi, le società, le aziende, le ditte, le/i singole/i professioniste/i, sia italiane/i che estere/i, che esercitino un'attività nel campo dell'industria dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dei servizi e un arte o una professione libera. Essi hanno l'obbligo di versare la quota sociale come annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 3.3 Sono soci Sostenitori gli Enti, le Istituzioni, le associazioni di imprese, le aziende italiane e/o estere che intendono sostenere la Camera di Commercio Italia Vietnam, con l'obbligo di versare una quota determinata dal Consiglio Direttivo.
- 3.4 Sono soci Aggregati le singole persone fisiche che, credendo nell'attività e negli scopi prefissati della Camera di Commercio, decidono di dare un proprio contributo alla stessa. Essi presentano la domanda di ammissione e si impegnano a versare le quote previste.
- 3.5 Sono soci onorari le persone o gli enti a cui l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, abbia riconosciuto tale ruolo a motivo di meriti particolari nel campo economico, finanziario, scientifico e culturale e/o o per essersi distinti nei rapporti tra l'Italia e il Vietnam. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.
- 3.6 La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e inviata alla "Segreteria Generale" tramite e-mail dedicata.
- 3.7 La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da: copia del codice fiscale e di un documento di identità del firmatario copia di un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato per le aziende italiane o certificato equipollente per le società e le aziende dei Paesi stranieri; copia dell'atto costitutivo e dello statuto Sociale per gli Enti, associazioni, fondazioni e istituti e relativa delibera di adesione del competente organo; delibera di adesione per gli enti pubblici.

- 3.8 Il Comitato Esecutivo, delibera sull'accoglimento o meno alla Camera del nuovo socio. La decisione del Comitato Esecutivo è insindacabile ed inappellabile salvo eventuale revoca della decisione da parte del Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda, senza pagamento della quota prevista, non fa sorgere alcun diritto verso la Camera.
- 3.9 La quota associativa deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. In caso di mancata accettazione della domanda, la quota sarà restituita.

Art. 4 SOCI - DIRITTI ED OBBLIGHI

- 4.1 I soci in regola con il pagamento delle quote associative possono esercitare i loro diritti previsti dal presente statuto usufruendo di tutti i servizi dell'Ente. I Soci morosi non possono usufruire dei servizi della Camera di Commercio Italia Vietnam.
- 4.2 Il socio si impegna all'accettazione ed al rispetto del presente statuto e dei regolamenti e delibere di carattere economico e organizzativo interno. La domanda di ammissione impegna il socio al pagamento della quota sociale annuale. La qualifica di socio si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni da inviarsi tramite PEC o Mail.

Art. 5 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 5.1 La qualità di socio si perde:
- a) per dimissioni;
- b) per morosità, accertata dal Tesoriere;
- c) per decesso del socio (persona fisica) o per la cessazione dell'Ente/azienda associato/a;
- d) per fallimento o perdita di capacità giuridica e/o morale;
- e) per comportamenti contrastanti con scopi e finalità della Camera di Commercio Italia Vietnam, su delibera del Consiglio Direttivo;
- 5.2 L'esclusione prevista al precedente comma 5.1.e) viene deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi membri presenti alla riunione in cui viene presa tale deliberazione.
- 5.3 La cancellazione dall'elenco dei soci, viene deliberata dal Consiglio Direttivo preso atto di quanto al punto 5.1. Tale decisione viene comunicata per e-mail all'interessato che non avrà diritto al rimborso delle quote sociali versate.

Art. 6 QUOTE SOCIALI

- 6.1 L'ammontare della quota viene fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto previsto dal bilancio preventivo della Camera.
- 6.2 La quota sociale si intende per anno solare e va versata entro il 31 gennaio.
- 6.3 In caso di accoglimento di nuova domanda nell'ultimo trimestre dell'anno, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di esentare il nuovo associato dal pagamento della quota per l'anno in corso. In tal caso la quota versata all'atto della domanda di iscrizione si intende quale anticipo della quota relativa all'anno successivo.
- 6.4 Il Socio non in regola con il pagamento, viene prima invitato al pagamento con PEC oppure qualora sprovvisto con email ordinaria e poi, con delibera del Consiglio Direttivo, viene cancellato dall'elenco dei Soci se

malgrado il richiamo, non abbia provveduto al pagamento della quota scaduta entro il termine di 15 gg. Il Socio cancellato è comunque obbligato al pagamento delle quote arretrate.

6.5 Al Socio in stato di morosità è sospeso il diritto a ricevere prestazione alcuna della Camera e di esprimere il voto in assemblea.

Art. 7 ORGANI DELLA CAMERA

- 7.1 Sono Organi della Camera:
- a) L'Assemblea dei Soci:
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Esecutivo
- d) Il Presidente:
- e) Il Segretario Generale
- f) II Tesoriere;
- g) Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori.
- 7.2 Requisito fondamentale per ricoprire le cariche istituzionali dell'Ente è l'essere socio della Camera, fatta eccezione per i componenti il Collegio dei Revisori, e l'assenza, per tutti gli eletti italiani o stranieri, di reati punibili con la reclusione.
- 7.3 Per gli amministratori di cittadinanza straniera, occorrerà inoltre il benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.
- 7.4 Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai Consiglieri potrà essere riconosciuto per le attività svolte un gettone di presenza. Al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori, potrà essere riconosciuto un compenso. I suddetti gettoni di presenza e compensi saranno determinati dal Consiglio Direttivo. Eventuali rimborsi spese saranno deliberati dal Comitato Esecutivo.
- 7.5 Tutte le cariche hanno durata di anni quattro. Sarà possibile essere rieletti.

Art. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 8.1 L'Assemblea Generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente o chi ne fa le veci, su conforme delibera del Consiglio Direttivo in carica, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 aprile.
- 8.2 L'Assemblea Generale dei soci deve essere convocata ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
- 8.3 L'Assemblea Generale dei soci deve essere anche convocata dal Consiglio Direttivo quando almeno un quinto dei soci in regola con il versamento delle quote associative ne sottoscrivano la richiesta scritta, corredata con l'ordine del giorno da discutere. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 3 (tre) settimane dalla presentazione della richiesta e l'Assemblea procederà alla nomina del Presidente e del Segretario per la seduta.
- 8.4 L'invito di convocazione dovrà essere pubblicato sul sito della Camera di Commercio Italia-Vietnam e inviato a mezzo PEC oppure qualora sprovvisto con email ordinaria almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà riportare l'indicazione dell'ora, del luogo, del giorno, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
- 8.5 Salvo il caso previsto al punto 8.3 precedente, l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera, in caso di sua assenza dal Vice Presidente anziano. In caso di impedimento di entrambi da persona eletta dall'Assemblea.
- 8,6 Ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha

diritto ad un voto di persona o per delega. Sono considerate in regola le quote associative accreditate sul conto della Camera di Commercio Italia Vietnam almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea o per le quali il Tesoriere abbia rilasciato regolare ricevuta almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea. Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. Non hanno diritto di voto i soci non in regola con la quota associativa.

- 8.7 L'Assemblea sarà valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
- 8.8 L'Assemblea sarà valida in seconda convocazione, dopo un'ora dall'apertura dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 8.9 Essa discute e delibera sui seguenti argomenti:
- a) Le relazioni del Presidente;
- b) Approvazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- c) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
- d) Determinazione di eventuali contributi straordinari;
- e) Ratifica delle nomine dei Consiglieri che fossero stati eletti in seno al Consiglio Direttivo per cooptazione.
- f) Quanto altro posto all'ordine del giorno.

Le modifiche o variazioni allo Statuto vengono deliberate secondo quanto previsto all'art. 18 e l'eventuale scioglimento camerale secondo quanto previsto dall'Art.19.

- 8.10 Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti si svolgono con votazione segreta. Per le altre deliberazioni le votazioni si svolgeranno per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione dell'Assemblea.
- 8.11 Per le elezioni dei suddetti organi sociali l'Assemblea nomina tra i soci presenti, due scrutatori con funzioni di controllo e conteggio dei voti.
- 8.12 Sarà valida ogni deliberazione che raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, le deliberazioni si intenderanno respinte.

Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque e massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Tutti i Consiglieri dovranno avere un indirizzo PEC che dovrà essere comunicato dagli stessi alla Segreteria. Non potranno far parte del Consiglio due o più persone che rappresentino lo stesso socio.
- 9.2 Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- a) Eleggere tra i propri Membri il Presidente, Uno o Più Vice Presidente e il Tesoriere, Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto
- b) Nominare per "cooptazione", nuovi Consiglieri in sostituzione dei dimissionari per ripristinare il Consiglio, con l'obbligo di sottoporre le nomine all'approvazione della successiva Assemblea;
- c) Nominare i collaboratori dell'Associazione determinandori

attribuzioni ed emolumenti;

- d) Nominare Commissioni e Comitati Tecnici e Scientifici per dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto;
- e) Nominare uno o più Consiglieri Delegati, con poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, determinandone i singoli poteri e i limiti;
- f) Predisporre eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Camera di Commercio Italia Vietnam;
- g) Approvare il tariffario per eventuali prestazioni di servizi a pagamento su proposta delle Segreteria.
- h) Discutere e deliberare su tutto quanto riguarda gli interessi della Camera;
- i) Esaminare e decidere su tutte le questioni esposte dal Presidente e sulle proposte dei Consiglieri e sulle proposte dei soci;
- j) Approvare la relazione annuale da presentare all'Assemblea ed i bilanci predisposti dal Tesoriere;
- k) Deliberare sulle quote associative annuali;
- Deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- m) Nominare Commissioni Tecniche di non oltre tre membri, scelti anche fuori il Consiglio, con l'incarico di esaminare singole questioni. Essi esprimono pareri consultivi motivati sulle questioni che vengono loro sottoposte dagli Organi della Camera e possono essere incaricati, dal Consiglio, di redigere relazioni in proposito. In tal caso il relatore potrà, se necessario, intervenire alle riunioni di Consiglio. La eventuale retribuzione dei componenti le Commissioni Tecniche verrà decisa dal Consiglio Direttivo.
- 9.3 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ordinariamente ogni quattro mesi, straordinariamente ogni volta che lo ritenga opportuno. Il Consiglio può anche essere convocato quando sia richiesto per iscritto da un terzo dei Consiglieri. In tal caso la convocazione può essere inviata ai Consiglieri direttamente dai richiedenti.
- 9.4 Le convocazioni alle riunioni dovranno essere spedite almeno sei giorni prima della riunione, mezzo PEC.
- 9.5 Nella convocazione deve essere esposto l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere.
- 9.6 Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni devono raccogliere la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. Si procederà a scrutinio segreto ogni volta che ne sarà fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
- 9.7 I verbali delle riunioni verranno riportati nell'apposito libro dei verbali, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario della seduta, e sottoposto all'approvazione nella successiva seduta.
- 9.8 La decadenza dalla carica di Consigliere avviene nei seguenti casi:
- a) Per assenza a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo o a tre sedute anche non consecutive ma nello stesso anno solare;
- b) Per la perdita di uno dei requisiti o per la sopravvenienza di una delle situazioni ostative previste dalla legge;
- c) Per dimissioni;
- d) Per revoca del mandato da parte dell'Assemblea dei Soci;

Art. 10 IL COMITATO ESECUTIVO

- 10.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, Vice Presidenti, Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e Tesoriere.
- 10.2 La sua competenza è l'attuazione pratica delle delibere del Consiglio Direttivo.
- 10.3 Il Comitato Esecutivo può deliberare, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo. In questo caso la delibera è sottoposta al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 11 IL PRESIDENTE

- 11.1 Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale della Camera.
- 11.2 Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci.
- 11.3 Firma il libro dei verbali, la relazione annuale da presentare all'Assemblea, tutti gli atti a livello istituzionale.
- 11.4 Di concerto con il Comitato Esecutivo, decide sopra ogni evenienza relativa all'attività, all'interesse ed al decoro della Camera, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella più vicina adunanza per la relativa approvazione.
- 11.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, e con uguali funzioni.

Art. 12 IL TESORIERE

- 12.1 Il Tesoriere cura la contabilità della Camera, dispone la compilazione dei Bilanci entro i termini di presentazione all'Assemblea, Gestisce i Conti Correnti bancari, postali etc, con poteri di apertura e chiusura e presenta un rendiconto periodico di gestione.
- 12.2 Ogni anno dispone la compilazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo per l'anno successivo e lo presenta al Consiglio Direttivo che valuterà gli adempimenti da intraprendere.
- 12.3 Conserva tutte le fatture di spesa, emette le ricevute per le quote associative, provvede alle esazioni ed al deposito delle somme presso una banca, paga i mandati.

Art. 13 IL SEGRETARIO GENERALE - IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

- 13.1 Vengono nominati dal Consiglio Direttivo il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto.
- 13.2 Il Segretario Generale sovrintende e coordina il lavoro di tutti gli Uffici della Camera ed è responsabile del buon andamento delle attività della Camera. Egli è componente di diritto in tutte le commissioni tecniche e Comitati Scientifici nominate dal Consiglio Direttivo.
- 13.3 Collabora con la Presidenza nella predisposizione di ogni altra iniziativa per l'esplicazione dell'attività camerale.
- 13.4 Partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali di cui può assumere la funzione di Segretario verbalizzazione.
- 13.5 Può essergli attribuito un compenso per le funzioni direttive degli Uffici con delibera del Consiglio Direttivo.
- 13.6 Al Segretario Generale spetta la firma di tutti gli Atti di carattere economico, commerciale, amministrativo e controfirma tutta la corrispondenza ufficiale;

- 13.7 Nel caso di vacanza della carica del Segretario Generale, le relative funzioni sono assunte dal Segretario Generale Aggiunto.
- 13.8 Coadiuva il Segretario Generale in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 14 I REVISORI DEI CONTI

- 14.1 L'Assemblea Generale può eleggere un Revisore Unico o un collegio di Revisori dei Conti in numero di tre, cui compete il controllo dei libri e dei documenti contabili riguardanti la gestione amministrativa della Camera di Commercio Italia Vietnam. E' indispensabile che almeno uno di essi sia iscritto all'Albo dei Revisori.
- 14.2 I Revisori si riuniscono una o più volte l'anno con il compito di esaminare la contabilità per l'anno in corso e presentano al Presidente della Camera la loro relazione, che verrà conservata in un apposito libro verbali. La relazione di fine esercizio dovrà essere letta dal Revisore Unico o dal Presidente del Collegio all'Assemblea ordinaria.

Art. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO

- 15.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 15.2 Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Vanno altresì depositati alla stessa data dell'avviso di convocazione annuale dell'Assemblea Generale dei Soci presso la Segreteria della Camera di Commercio Italia Vietnam, a disposizione dei Soci che intendano consultarli.
- 15.3 Il bilancio consuntivo va approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo.

Art. 16 PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DEGLI ATTI

- 16.1 Le convocazioni assembleari, oltre ad essere inviate ai soci, devono essere pubblicate su sito istituzionale della Camera di Commercio Italia Vietnam.
- 16.2 I verbali delle Assemblee sono depositati presso la Segreteria, a disposizione per eventuali consultazioni.

Art. 17 REGOLAMENTO INTERNO

17.1 La Camera può dotarsi di uno o più regolamenti interni le cui regole siano conformi al presente Statuto. L'istituzione e le eventuali modifiche vengono approvate dal Consiglio Direttivo e o dalla Segreteria Generale per quanto di sua competenza.

Art. 18 REVISIONI E MODIFICHE

- 18.1 Il presente Statuto potrà essere modificato solo con deliberazione di Assemblea straordinaria, con la seguente procedura:
- a) Le modifiche dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo tenuto conto anche degli eventuali suggerimenti presentati dai soci;
- b) L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà riportare le modifiche proposte ed essere diramato con la precedenza di almeno un mese prima della data dell'Assemblea;
- c) Per le deliberazioni in materia, in prima convocazione occorre l'intervento ed il voto personale o per delega di almeno due terzi dei soci in regola con il versamento della quota sociale (così come stabilito nell'articolo 8.6), ed in seconda convocazione che si terrà non prima che sia trascorsa un'ora dopo la prima, con l'intervento ed il voto personale o per delega di almeno di un terzo dei soci in regola con il versamento della quota sociale

(così come stabilito nell'articolo 8.6).

Art. 19 SCIOGLIMENTO

19.1 La Camera può essere sciolta su proposta di almeno quattro quinti dei soci in regola con il versamento della quota sociale e su votazione di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea o legalmente rappresentati per delega. Nel caso di scioglimento, se dopo aver pagato le passività rimanesse un avanzo, il medesimo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o in beneficenza.

ART. 20 CLAUSOLE DI CARATTERE FISCALE

20.1 In ottemperanza all'Art. 148, Comma 8, del D.P.R. 22/12/1986 n.917 - T.U.I.R.vengono inserite nello Statuto, per farne parte integrante, le seguenti clausole:

è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;

è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, Comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

si ribadisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'Art.2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, nonché (in conformità ai precedenti punti dello Statuto) i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

si ribadisce l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART, 21 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

In originale firmato:

BIANCO Giovanni Eugenio

Angelo CHIANALE



Registrato a Torino - TT2 il 17 novembre 2022 al n. 55468/1T con Euro 356,00

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge rilasciata da me Angelo Chianale Notaio in Torino e costituita da pagine diciotto Torino, li 17 novembre 2022

M

